

Verbale assemblea soci del Gruppo Festeggiamenti San Lorenzo

Oggi 09.09.20 alle ore 20,45 si è svolta in seconda convocazione l'Assemblea Generale dei Soci presso l'Oratorio di Pianzano in via S. Urbano n. 95, essendo andata deserta la convocazione del 07.09.2020 ore 13:00, per discutere ed approvare il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente sull'attività svolta nel 2019 e programmi 2020
2. Approvazione bilancio consuntivo anno 2019
3. Presentazione bilancio preventivo anno 2020
4. Presentazione bilancio sociale anno 2019
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci: Baccichetto Alessandra, Bortoluzzi Roberto, Da Soller Christine, De Nardi Piersandro che arriva alle ore 21:15, Pagot Stefano, Salamon Graziano, Tonussi Davide, Vettorel Paola, Toffoli Vanessa, Casini Andrea, Venturato Massimo, Battistella Patrizia, Zatti Daniela, Sant Mauro;

Per delega: Campagnola Natascia con delega a Sant Mauro, Tomè Paola con delega a Salamon Graziano.

Assume la presidenza il Presidente Sant Mauro, segretario verbalizzante fino alle ore 21:15 Bortoluzzi Roberto e successivamente De Nardi Piersandro.

Constatato il numero legale dei presenti, prende la parola il Presidente che dopo i saluti ai presenti illustra il primo punto all'ordine del giorno.

1. Relazione del Presidente sull'attività svolta nel 2019 e programmi 2020

Viene allegata la relazione di Salamon Graziano sull'attività svolta nel 2019. (allegato 1). Vengono evidenziati i numeri delle varie attività svolte all'interno della sagra: le presenze nelle varie serate, gli incassi della tombola, i biglietti venduti nella pesca, le offerte degli sponsors, le varie spese della cucina, gli oneri, i noleggi ecc. Quest'anno il trasferimento alla parrocchia è stato di € 5.000,00 (cinquemila/00). La breve relazione termina con il ringraziamento dell'ex presidente a tutti i collaboratori che hanno contribuito al buon esito della manifestazione. Un particolare ringraziamento a Mauro Sant che ha preso le redini della sagra e che ha come primo compito quello di dotare la nostra associazione di un nuovo statuto così come richiesto dalla legge.

2. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2019 (allegato 2)

Il Presidente informa che il bilancio è stato suddiviso in 2 colonne: commerciale ed istituzionale. Dopo la lettura dello schema di bilancio e date tutte le spiegazioni richieste il bilancio che contabilizza costi per € 64.547,22 (sessantaquattromilacinquecentoquarantasette/22) ed entrate per € 64.755,45 (sessantaquattromilasettecentocinquantaquattro/45) con utile di € 208,23 (duecentotto/23) viene approvato all'unanimità per alzata di mano.

3. Presentazione Bilancio Preventivo anno 2020 (allegato 3)

Prende la parola Mauro Sant. L'anno 2020 era partito con le migliori premesse. I giovani hanno dato numerosi suggerimenti per l'organizzazione / gestione della sagra concretizzando quanto più volte caldeggiato dai consiglieri circa il coinvolgimento dei giovani nella gestione e nel direttivo, in considerazione di un futuro passaggio del testimone dalla vecchia guardia alle nuove leve. Le vicende legate al Covid-19 - coronavirus hanno bruscamente interrotto questo percorso virtuoso che verrà ripreso nel prossimo futuro quando la situazione sanitaria si sarà normalizzata. Il bilancio proposto, inevitabilmente ridotto alle cifre minime indica che le attività sono praticamente assenti. Il bilancio viene votato all'unanimità.



Il presente allegato è parte integrante
all'atto registrato il 03/02/2021
al N. 289 Serie III

Graziano Salamon propone di organizzare serate dimostrative per realizzare ricavi che serviranno a coprire le spese fisse. Propone di organizzarne almeno due serate entro fine anno. L'assemblea conferma la fattibilità e si impegna a realizzarle.

4. Presentazione Bilancio Sociale anno 2019 (allegato 4)

Viene illustrato dal Vice Presidente Bortoluzzi Roberto il Bilancio Sociale allo scopo di presentare tutti gli aspetti delle attività dell'associazione. Il bilancio viene allegato.

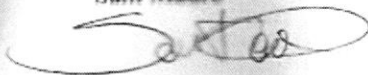
Il bilancio sociale illustra le iniziative, l'attività delle persone prima, durante e dopo i festeggiamenti. Il bilancio sociale viene preparato dal 2015 e testimonia i valori di fondo che animano l'associazione. Le finalità sono la realizzazione dei festeggiamenti del Santo Patrono, le iniziative culturali, sociali, sportive che fossero ritenute utili per il miglior svolgimento dei festeggiamenti stessi, il proporsi come luogo di incontro e aggregazione della comunità, con particolare attenzione alle famiglie, ai giovani, agli anziani e infine anche l'organizzazione delle manifestazioni nel massimo rispetto per l'ambiente promuovendo comportamenti ecosostenibili. Quest'anno (2019) l'associazione ha ottenuto la collaborazione di Savno che ha attribuito alla nostra manifestazione il riconoscimento di ECOEVENTO con patrocinio e sponsorizzazione tecnica. Ai festeggiamenti partecipano oltre 100 volontari che sono sempre aggiornati. Alcuni volontari hanno aderito al corso antincendio già nel 2018 per aumentare la sicurezza della gestione della sagra. Inoltre, alcuni addetti alla cucina hanno frequentato un corso di formazione per le buone pratiche di igiene (HACCP) e trasmesso agli altri addetti alla cucina una corretta istruzione. L'associazione collabora principalmente con la Parrocchia, Comune, Gruppo Alpini, Savno, il bilancio sociale diverrà obbligatorio con la riforma del terzo settore.

5. Varie ed eventuali: nessun rilievo.

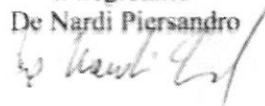
Parte straordinaria

1. Esame modifiche statutarie per adeguamento alla riforma del Terzo Settore;
2. Discussione ed approvazione nuovo statuto adeguato al D.lgs. 03/07/2017, n. 117
1. Il presidente Mauro Sant legge la bozza di statuto con evidenziati i punti su cui soffermarsi per eventuali modifiche, tenuto conto dei suggerimenti da parte del Centro Servizi per il Volontariato di Treviso. Il presidente sottolinea la convenienza per l'associazione di essere iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni sia per avere una maggiore rappresentatività presso altri enti e associazioni sia per poter accedere alle risorse del 5 per mille del gettito Irpef.
2. La bozza dello statuto è stata preventivamente inviata ai soci assieme alla convocazione delle assemblee (ordinaria e straordinaria). Dopo breve discussione la bozza di statuto così come presentata ai soci è approvata all'unanimità.

Il Presidente
Sant Mauro



Il Segretario
De Nardi Piersandro



STATUTO
GRUPPO FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO APS



ART. 1
(Denominazione e sede)

L'associazione GRUPPO FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO costituita in data 12/04/2015, diventa nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia un Ente del Terzo Settore denominato: GRUPPO FESTEGGIAMENTI SAN LORENZO APS. Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via CHIESA 3 nel comune di Godega di Sant'Urbano, *frazione di Pianzano* (Tv).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

04/04/2019

Pagina 1

24



ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare lo scopo dell'associazione è quello di promuovere i festeggiamenti del Santo Patrono San Lorenzo (in forma culturale, ricreativa e sociale) e favorire l'aggregazione della comunità locale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- attività prevista alla lett. f) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- attività prevista alla lett. i) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- attività prevista alla lett. k) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- attività prevista alla lett. u) dell'art. 5 del d.lgs.117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- Organizzare e promuovere i festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Lorenzo;
- Realizzare manifestazioni di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo per realizzare i festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Lorenzo
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione all'interno della comunità, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani, delle famiglie e degli anziani,
- Organizzare le proprie iniziative con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente riducendo gli sprechi e promuovendo comportamenti ecosostenibili,
- Promuovere attività di beneficenza in favore della comunità sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

[Handwritten signatures]



ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche maggiorenni che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

04/04/2019

Pagina 3

[Handwritten signatures]



ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Inoltre, il socio che non paga nei termini previsti la quota associativa annuale decade automaticamente dall'associazione per morosità.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

[Handwritten signatures and notes]



ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un altro associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

04/04/2019

[Handwritten signature]

Pagina 5



ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e in seconda convocazione con la maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero dispari da un minimo di 3 fino a 15 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere,
- determina l'importo della quota associativa annuale,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

04/04/2019

Pagina 6



- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

I membri dell'Organo di amministrazione assenti alla riunione sono tenuti a dare giustificazione al Presidente. Dopo tre assenze ingiustificate decadono dall'incarico. L'Organo di amministrazione deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso occorre provvedere a rielezioni.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dallo stesso assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

[Handwritten signatures]

ART. 17
(Il Segretario)

Il Segretario è eletto dall'Organo di Amministrazione al suo interno e dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Ha il compito di redigere il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

ART. 18
(Il Tesoriere)

Il Tesoriere è eletto dall'Organo di Amministrazione al suo interno e dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, della conservazione dei libri sociali e della gestione del patrimonio dell'associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei soci e le decisioni dell'Organo di Amministrazione. Il Tesoriere è autorizzato ad operare in forma *disgiunto* sul conto corrente bancario.

ART. 19
(Organo di controllo - eventuale)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20
(Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



Art. 21 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 22 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.
04/04/2019

Giuseppe Caporaso *Carlo A. Berti*

ART. 24
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 26
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 28
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.





ART. 29

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 31

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 32

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Schema di statuto elaborato in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato del Veneto.

04/04/2019

Galante

Galante

Pagina 11



REGISTRATO A CONEGLIANO V.V. 03/03/2021
al n. 289 serie 3 Riscossa € 200,00
(Bollo DO € 0,50/00)